



Lettera Informativa - Speciale manovra di agosto -

Le novità della manovra di agosto per pubblicità e professioni

Il decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, più noto come “manovra bis” o “manovra d’agosto”, ha introdotto alcune novità anche in ambito professionale, con lo scopo di spingere ad una ulteriore liberalizzazione del settore.

Chiarendo subito che il decreto deve essere convertito in legge a metà ottobre e che quindi in tale fase potrebbero essere introdotte alcune modifiche, vediamo gli aspetti di maggior rilievo.

In primo luogo l’art. 3 comma 5 del suddetto decreto stabilisce - per la prima volta in maniera così chiara - che:

“Gli ordinamenti professionali devono garantire che l’esercizio dell’attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l’effettiva possibilità di scelta degli utenti nell’ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti.”

Per attuare tale ampio (e nuovo) principio la norma continua stabilendo un obbligo di riforma degli ordinamenti stessi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire alcuni principi.

Tra questi vi sono novità anche per quanto attiene alla PUBBLICITA’.

Lo stesso art. 3 comma 5 alla lettera g) stabilisce infatti

g) La pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivocate, ingannevoli, denigratorie.

Vediamo gli aspetti cardine della disciplina, che senza dubbio ricalca la via già percorsa dal Decreto Bersani (DL 223/2006, definitivamente convertito con la Legge n. 248 del 4 agosto 2006), chiarendo però alcuni profili.

E’ innegabile in questo senso che la pubblicità resta “informativa” (legittimando quindi i divieti di pubblicità di tipo prettamente commerciale), ma è altrettanto vero che la stessa viene dichiarata in maniera inequivocabile “libera”: vale a dire limitabile solo per quanto espressamente disposto dal dettato legislativo (art. 41 Cost.).

L’intervento più dirimpente appare poi l’inciso “con ogni mezzo”: in questo senso il legislatore sembra aver voluto sancire in maniera chiara e incontrovertibile la possibilità di utilizzare per la pubblicità ogni mezzo ritenuto idoneo.

Tale chiarimento legislativo - di cui non vi era traccia nel Decreto Bersani - rende illegittima ogni limitazione ordinistica sui mezzi promozionali utilizzati.

Infine - come già nel decreto Bersani - l’unico limite posto appare quello del divieto di pubblicità equivocate, ingannevoli e denigratorie.

Alcuni commentatori hanno poi evidenziato che il decreto non contiene nessun richiamo ad un potere di controllo degli Ordini (che era invece contenuto nel Decreto Bersani): tale aspetto porterebbe quindi ad un “superamento” del Decreto Bersani valutando la pubblicità sottratta alla vigilanza ordinistica.

Chiarito quanto sopra gli ulteriori aspetti introdotti dalla nuova disciplina sono:

a) libertà di accesso alla professione

Ciò significa che tale libertà di accesso, una volta posseduti i titoli professionali necessari, non può essere in alcun modo limitata dai singoli ordinamenti professionali.

b) il tirocinio

Gli ordinamenti professionali dovranno prevedere adeguate forme di controllo sull'attività svolta dai tirocinanti, per garantire la loro corretta formazione teorico-pratica, e per evitare quelle distorsioni che vedono l'utilizzo del tirocinante come un semplice impiegato poco o mal pagato: al tirocinante dovrà perciò essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto.

La durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni.

c) l'esercizio della professione

L'esercizio della professione è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. Importante il richiamo espresso all' "indipendenza di giudizio" del professionista (dato culturale acquisito, ma privo sino ad ora di espressa previsione normativa).

d) formazione

Gli ordinamenti professionali, inoltre, dovranno contenere la previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente.

f) determinazione dei compensi

Viene fatta definitiva chiarezza sulla derogabilità delle tariffe professionali, poiché si stabilisce che queste

costituiscono semplicemente un "parametro di riferimento" per la determinazione del compenso del professionista, ferma restando la totale libertà pattizia di derogare (in alto e in basso) gli importi che scaturiscono dall'applicazione delle tariffe medesime.

Il legislatore stabilisce però che il compenso spettante al professionista deve essere pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.

g) assicurazione contro i rischi professionali

A tutela del cliente, previsione dell'obbligo per il professionista di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dalla propria attività.

Il professionista dovrà rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.

Da ultimo l'art. 2 comma 5 dello stesso Decreto 138/2011 stabilisce che l'omessa fatturazione costerà al professionista la sospensione dell'iscrizione all'Albo o all'Ordine professionale da tre giorni ad un mese.

Più precisamente è prevista la sospensione dall'albo professionale a seguito di:

- quattro omissioni dell'obbligo di fatturazione in un quinquennio;
- violazioni commesse in giorni diversi (le violazioni nello stesso giorno si considerano violazione unica);
- la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi se il professionista è recidivo;
- se le violazioni sono commesse nell'esercizio in forma associata di attività professionali, la sanzione è disposta nei confronti di ogni associato.

avv. Silvia Stefanelli

**CALENDARIO:****SETTEMBRE**

23 settembre '11: La perenne riforma del codice dei contratti pubblici: le novità introdotte dal decreto legge 70/2011 (avv. Andrea Stefanelli)

OTTOBRE

1 ottobre '11: Conciliazione e mediazione: ambiti di applicazione e prospettive (avv. Silvia Stefanelli)

4 ottobre '11 : Studi clinici sui prodotti cosmetici (avv. Silvia Stefanelli)

27 ottobre '11: Le gare e i contratti in ambito sanitario: dalle modalità di acquisto alla particolare formulazione dei contratti (avv. Andrea Stefanelli)

NOVEMBRE

17 novembre '11: Le gare e i contratti in ambito sanitario: dalle modalità di acquisto alla particolare formulazione dei contratti (avv. Andrea Stefanelli)

27 novembre 2011: Le gare e i contratti in ambito sanitario: dalle modalità di acquisto alla particolare formulazione dei contratti (avv. Andrea Stefanelli)

Comunicazioni

Lo Studio Legale Stefanelli resterà chiuso dal 13 al 21 agosto compresi.

**Si ricorda che il nuovo numero di fax dello Studio è:
+390510821641**

Chiunque fosse interessato a ricevere copia dei documenti relativi alle notizie segnalate può richiederle direttamente all'indirizzo s.stefanelli@studiolegastefanelli.it